

GAIO E L'« EDICTUM PROVINCIALE »

1. — Recenti studi hanno riportato in onore i problemi dell'*edictum provinciale*, ch'erano praticamente fermi all'ormai lontano articolo del Buckland¹. Alludo particolarmente ai contributi del Reinmuth², dello Chalon³, del Pugliese⁴, del Katzoff⁵ e, last but not least, del Martini⁶.

L'impressione che si trae è questa: che alcuni tra i principali problemi sollevati dall'*edictum provinciale* possono ritenersi avviati o pervenuti ad apprezzabili soluzioni. Altri problemi, invece, sia per deficienza o ambiguità delle fonti o sia per eccesso di sottigliezza di taluni indagatori, rimangono tuttora allo stato fluido.

Tra i problemi ormai risolti, almeno nelle loro linee essenziali, possiamo seguire quello degli *edicta provincialia* dell'età preclassica⁷. Dopo le fini considerazioni dedicate dal Pugliese⁸ ad una famosa epistola di Cicerone ad Attico⁹, decisivi mi sembrano gli argomenti con i quali il Martini¹⁰, mettendo a contribuzione anche alcuni passaggi dell'*actio secunda in Verrem*¹¹, dimostra la probabilissima esistenza, nel periodo della *respublica* nazionale romana, di tanti *edicta* provinciali per

* In *Iura* 20 (1969) 154 ss.

¹ BUCKLAND, *L'« edictum provinciale »*, in *RHD.* 13 (1934) 81 ss.

² REINMUTH, *The Prefect of Egypt from Augustus to Diocletian* (1935) specialmente 45 ss.

³ CHALON, *L'édit de Tiberius Julius Alexander* (1946) spec. 69 ss.

⁴ PUGLIESE, *Riflessioni sull'editto di Cicerone in Cilicia*, in *Symt. Arangio-Ruiz* (1964) 972 ss.

⁵ KATZOFF, *The provincial Edict in Egypt*, in *T.* 37 (1969) 415 ss.

⁶ MARTINI, *Ricerche in tema di editto provinciale* (1969).

⁷ Sulle terminologie di inquadramento qui usate rinvio, una volta per tutte, a GUARINO, *Storia del diritto romano*⁴ (1969).

⁸ PUGLIESE (nt. 4) 972 ss.

⁹ *Cic. ad. Att.* 6.1.15.

¹⁰ MARTINI (nt. 6) 11 ss.

¹¹ Specialmente: *Cic. Verr.* 2.1.43.112, 45.117, 46.118; 2.2.15.33, 13.34, 15.37; 2.3 *passim*.

quante erano le *provinciae*. Sarebbe ben difficile contestare, dopo questa trattazione approfondita, la tesi secondo cui, quanto meno nell'ultimo secolo avanti Cristo, gli editti annuali dei governatori delle province avevano certo una sezione assai vasta che riproduceva gli editti cittadini (del *praetor urbanus* e del *praetor peregrinus*) o ad essi addirittura rinviava, ma avevano anche delle sezioni specifiche, costituenti il cd. *genus provinciale*¹² di ogni singolo editto, in cui erano regolate materie locali (poche, sempre più poche con l'andar del tempo) che peraltro non erano soltanto di carattere strettamente amministrativo, come aveva invece ipotizzato il Buckland¹³.

Queste conclusioni non solo ci permettono di trarre verosimili illazioni complementari circa la storia dell'*edictum provinciale*, anzi degli *edicta provincialia*, nell'età preclassica¹⁴, ma ci forniscono un punto di partenza sufficientemente fermo ai fini dello studio del nostro istituto nel corso dell'età del principato. Il male è che i punti di partenza per una ricostruzione storica, purtroppo, non bastano. Occorrono ulteriori e sicuri punti di appoggio. E siccome questi punti di appoggio, come dicevo dianzi, non sono molti e non sono tutti ben saldi, ecco che si profilano, in ordine alla storia dell'*edictum provinciale* nei primi due o tre secoli dopo Cristo, i veri e propri misteri, e con i misteri le ipotesi.

2. — Ipotesi, sopra tutto ipotesi. Ma non si può rinunciare ad avanzarle. Si possono solo moltiplicare gli sforzi per procedere con la massima cautela.

L'enigma fondamentale da affrontare è questo. Nell'età del principato, è verosimile che si siano andate ulteriormente riducendo o si siano addirittura progressivamente eliminate le residue differenze di contenuto tra *edicta provincialia* e *edicta* cittadini, quindi tra gli stessi *edicta* delle varie *provinciae* messi a confronto tra loro. È verosimile, in particolare, che gli *edicta* delle *provinciae Caesaris*, rifacendosi tutti ad una unica e imperiosa direttiva centrale, non abbiano avuto nemmeno in astratto

¹² La locuzione è suggerita (solo suggerita) da Cic. *ad Att.* 6.1.15: ...*Breve autem edictum est propter hanc meam διαίρεσιν quod duobus generibus edicendum putavi. quorum unum est provinciale, in quo est de rationibus civitatum, de aere alieno, de usura, de syngraphis, in eodem omnia de publicanis rell.*

¹³ Cit. *retro* nt. 1.

¹⁴ Per esempio, dato che è verosimile che i questori provinciali pubblicassero speciali editti già in età preclassica (arg. ex Gai 1.6), può ritenersi che clausole di *genus provinciale* figurassero anche in questi editti.

la possibilità di essere formulati con un minimo di autonomia¹⁵. È verosimile infine che, al punto di passaggio costituito dall'intervento di Adriano¹⁶, abbiano perso tutti la ragion pratica, se non quella *de iure*, di essere anno per anno emanati, cioè formalmente decisi, sul piano di un'autonomia quanto meno teorica, dalla iniziativa dei *praesides* entranti in carica.

Ciò posto, si domanda: gli *edicta provincialia* rimasero, quanto meno nelle province senatorie (e in esse quanto meno sino ad Adriano), istituti costituzionali formalmente vigenti e distinti? Oppure è da ritenere che si sia giunti ben presto ad un unico *edictum provinciale* identico per tutte le province, o che si sia addirittura pervenuti all'estinzione dell'*edictum provinciale*, surrogato anche nelle province dall'*edictum praetoris* (ormai forse non più differenziato in *edictum praetoris urbani* e in *edictum praetoris peregrini*)?

Qui bisogna intendersi. Anche a voler prescindere dalla cospicua prova indiretta che dell'esistenza di un *edictum provinciale* nel sec. II d. C. offre il commento gaiano *ad edictum provinciale*¹⁷, sta in fatto che in età classica le *provinciae* esistevano ed erano (*sub specie iuris*) formalmente autonome, ciascuna sotto il suo *praeses*, sì che ciascuna di essa l'*edictum* suo proprio (sia pure pressoché identico a quello delle altre *provinciae*, sia pure pressoché identico a quello urbano) doveva, sino a prova contraria, necessariamente averlo¹⁸.

Dov'è la prova contraria? La prova contraria (o anche soltanto l'indizio contrario) non può ridursi alla dimostrazione della inesistenza delle clausole di *genus provinciale* e della insostenibilità di ogni differenza tra editto urbano ed editti provinciali (o editto provinciale)¹⁹.

¹⁵ Per tutti: GUARINO (nt. 7) 403 ss. V. *infra* n. 5.

¹⁶ Anche se si rifiuta, o meglio si ridimensiona, la famosa notizia circa la « codificazione » adrianea dell'editto (v. *infra* n. 5), è certo che Adriano ha impersonato un passaggio per più versi decisivo dall'egemonia mascherata di tipo augusteo alla concezione esplicita della supremazia del *princeps*. Per tutti: GUARINO (nt. 7) 342 ss., 430 ss.

¹⁷ V. *infra* n. 7.

¹⁸ Alla ragione formale può e deve aggiungersi una considerazione di sostanza. Come è ben noto, le *provinciae* romane avevano, nell'età del principato, non solo caratteristiche diverse dipendenti dalla diversa estrazione storica, ma anche condizioni di assoggettamento non identiche. Per un quadro generale: GUARINO (nt. 7) 417 ss.

¹⁹ La dimostrazione è stata animosamente tentata dal MARTINI (nt. 6) 71 ss., il quale peraltro, con molta probità scientifica, si è limitato piuttosto a sollevare

Evidentemente non basta. Evidentemente ci vorrebbe una prova positiva della diretta applicazione in provincia (in ogni provincia) degli editti cittadini. E quando anche questa prova positiva vi fosse, occorrerebbe metterla a confronto quanto meno con Gai 1.6, che per l'età degli Antonini, o giù di lì, chiarissimamente implica la *propositio* nelle *provinciae* senatorie e imperiali di un « pendant » degli editti pretorî (urbano e peregrino), nonché la *propositio* nelle *provinciae senatoriae* anche di un « pendant » dell'editto edilizio²⁰.

La ricostruzione storica (quante volte l'ho detto e, temo, sarò co-

dei dubbi che non ad elencare delle prove o degli indizi tutti e sempre concludenti. A prescindere da quanto si osserverà nel seguito di questo articolo, sia lecito segnalare la debolezza degli argomenti che il MARTINI 95 ss., muove contro i rilievi, per verità non meno deboli, che il LENEL, *EP.*³ 3 ss., ha addotto per sostenere che vi fosse qualche diversità sistematica tra editto pretorio e editto provinciale. In realtà il Lenel si basa sulle differenze di sistematica, innegabili, che esistono tra il commentario *ad edictum provinciale* di Gaio e quello di Ulpiano (nonché la parte edittole dei *digesta* di Giuliano) relativo all'*edictum praetoris*: partendo dal presupposto che Gaio non avrebbe avuto l'ardire e la capacità di discostarsi dall'ordine del testo edittole commentato, egli avanza la supposizione che l'*edictum provinciale* fosse ordinato diversamente da quello cittadino. Il Martini, aderendo ad una mia argomentazione (GUARINO, *L'esaurimento del « ius honorarium » e la pretesa codificazione dell'editto*, in *St. Albertario* 1 [1953] 653 s.), obietta che la tesi è smentita dal fatto che anche il commento di Paolo *ad edictum praetoris* si discostava (in parte analogamente a quello di Gaio) dalla sistematica seguita da Giuliano e, sulle tracce di questi, da Ulpiano. Ma vediamo le conclusioni cui giunge. Non volendo nemmeno porre in discussione l'opinione da me avanzata (sulla base non solo di questo, ma anche di altri numerosi e importanti indizi), secondo cui una codificazione adrianea dell'editto non ebbe mai luogo, egli dice che « si potrebbe quanto meno concludere scetticamente » sulla tesi del Lenel e aggiunge che, accettando la stessa, « si rischierebbe di capovolgere le cose, perché si verrebbe a desumere l'esistenza per niente certa di un autonomo editto provinciale da un dato suscettibile di essere spiegato anche in altro modo ». Già, ma qual è l'altro modo? L'unica è proprio supporre che la « codificazione » dell'editto non vi sia stata. E non è giusto attribuire questa mia conclusione al fatto che io vi sarei « interessato » (cfr. 101 nt. 83). Io detesto i paroloni retorici e non replicherò invocando la mia onestà scientifica, i miei intemerati costumi e altrettali chincaglierie. Mi si lasci dire però che della mancata codificazione dell'editto a me non importa, per verità, assolutamente nulla: mi importa solo che la mia dimostrazione (la quale, come ho spesso sottolineato, ha carattere puramente indiziario: v. ad es. p. 656 nt. 182 del mio articolo) sia presa sul serio e sia seriamente controbattuta se, come è possibile, è errata.

²⁰ *Infra* n. 3.

stretto a ripeterlo in avvenire) deve essere operata «allo stato degli atti». E lo stato degli atti invita, oggi come oggi, a ritenere, almeno a mio avviso, quanto segue: *a*) che l'editto del *praetor urbanus* e quello del *praetor peregrinus*, pur coincidendo integralmente il secondo con buona parte del primo, continuarono ad essere formalmente distinti per tutto il corso dell'età classica; *b*) che gli *edicta provincialia* furono proposti, sempre in età classica, sia nelle province senatorie che in quelle imperiali (con esclusione per queste ultime solo del «pendant» dell'editto edilizio) e, pur se in strettissimi limiti, contenevano clausole specifiche divergenti da quelle degli *edicta urbana* e furono tra loro, almeno sino ad Adriano, e pur se di poco o pochissimo, non necessariamente conformi; *c*) che i libri di Gaio *ad edictum provinciale*, checché si sia supposto finora di diverso, costituirono il commento all'editto tralaticio di una provincia senatoria (o delle province senatorie), editto che, per una certa sua parte, faceva puro e semplice riferimento o rinvio a quello del *praetor urbanus*.

3. — La base principale delle due prime affermazioni dianzi fatte è data da:

Gai 1.6: ... *Ius autem edicendi habent magistratus populi Romani; sed amplissimum ius est in edictis duorum praetorum, urbani et peregrini, quorum in provinciis iurisdictionem praesides earum habent; item in edictis aedilium curulium, quorum iurisdictionem in provinciis populi Romani quaestores habent; nam in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur, et ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur.*

Se le parole e i contesti sintattici hanno un significato, questo passo non solo dimostra che al tempo di Gaio (e delle sue *institutiones*) l'*edictum praetoris urbani* e l'*edictum praetoris peregrini* erano ancora formalmente distinti, ma dimostra altresì che, sempre in quell'epoca, gli editti provinciali venivano tuttora emessi (fatta sempre eccezione in ordine alla materia dell'editto edilizio) sia nelle *provinciae populi Romani* che nelle *provinciae Caesaris*. Induce a ritenerlo, come è stato giustamente osservato²¹, proprio la frase finale, con la quale si esclude che nelle *provinciae Caesaris* fosse emanato il corrispondente dell'editto edilizio. Se *ob id hoc edictum in his provinciis non proponitur*, segno è che nelle altre province (nelle province senatorie) un editto analogo a quello edilizio *proponitur*.

²¹ WEISS, *Studien zu den römischen Rechtsquellen* (1914) 106 s.

Il passo di Gaio, pur se di controversa ricostruzione²², era sempre sfuggito, fino a poco tempo fa, alla critica interpolazionistica, anche alla piú spietata, sin che è incappato in talune « osservazioni » del Martini²³: osservazioni che non ho ben capito se tendono a dimostrare « *sic et simpliciter* » la manipolazione postclassica²⁴, o se tendono invece a confortare un certo orientamento critico contemporaneo²⁵ secondo cui Gaio rientrerebbe nel novero dei giuristi « non classici », o comunque non di prima scelta, della cd. età classica²⁶. Il Martini, dunque, pur

²² Nel manoscritto veronese di Gaio manca, come è noto, il periodo iniziale solitamente inserito dagli editori sulle tracce del HUSCHKE: *Edicta sunt praecepta eorum, qui ius edicendi habent*. L'inserzione è resa necessaria dall'autem del periodo seguente (un *autem* che il Mommsen, non volendo accettare l'integrazione, è stato costretto a cancellare: sul punto DAVID e NELSON, *Gai inst. Kommentar* 1 [1954] 15) ed è resa ancor piú verosimile dal fatto che tutti gli altri paragrafi di Gai 1.3-7 si aprono con l'indicazione della specifica fonte, tra quelle indicate in Gai 1.2, di cui l'autore intende parlare (*lex est, plebiscitum est, senatusconsultum est, constitutio principis est, responsa prudentium sunt*). Piuttosto vi è da chiedersi se la frase genuina di Gaio suonasse proprio nella forma in cui si suole ricostruirla (una forma che corrisponde al *responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibus permissum est iura condere*, del paragrafo seguente) o nella formulazione adottata nei paragrafi precedenti per la *lex*, il *plebiscitum*, il *senatusconsultum*, la *constitutio principis* (... *et quod... iubet atque constituit*, oppure *constituit*). Isolata e gratuita la proposta del BIZOUKIDES: *Edictum est, quod ab eis proponitur, qui ius edicendi habent*.

²³ MARTINI (nt. 6) 138 ss.

²⁴ La quale sarebbe resa peraltro incredibile dal fatto che ben difficilmente un lettore postclassico, operando nel quadro del basso impero, avrebbe tenuto dietro alla differenziazione tra province imperiali e province senatorie, preoccupandosi di chiosare *nam in provincias Caesaris omnino quaestores non mittuntur rell.* Basti guardare, per la conferma, a I. 1.2.7.

²⁵ La tesi è stata sostenuta ampiamente dal Kaser, sulla base di spunti precedenti: KASER, *Gaius und die Klassiker*, in ZSS. 70 (1953) 127 ss. La prima e piú ferma replica (di alcune asprezze formali della quale sinceramente mi dolgo) è venuta da me (GUARINO, *Il classicismo dei giuristi classici*, in *Scr. Jovene* [1954] 227 ss.), ma lo scritto che solitamente si cita a critica della teoria del Kaser (cfr. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung der römischen Juristen*² [1967] 411) è quello del VAN OVEN, *Gaius der Hochklassiker*, in T. 23 (1955) 240 ss. Comunque l'importante è che il Kaser abbia apportato « ritocchi e modifiche, e uno spostamento degli accenti » alle sue prime conclusioni (quelle di un Gaio « non classico »), sostenendo che Gaio, uomo eminentemente di scuola, fu giurista minore dell'età classica: KASER, *La classicità di Gaio*, in *Gaio nel suo tempo* (1966) 42 ss.

²⁶ Se non erro, il Martini non fa leva nemmeno per implicito sul provincia-

ammettendo che dal punto di vista logico le deduzioni basate sulla chiusa di Gai 1.6 sono impeccabili, osserva queste tre cose: che Gaio stranamente distingue, malgrado l'avvenuta « fusione dei due editti » e l'avvenuta « codificazione adrianea », l'*edictum praetoris urbani* e l'*edictum praetoris peregrini*, e ancor piú stranamente lascia intendere che in provincia venissero proposti distintamente i paralleli dell'uno e dell'altro editto; che « dovrebbe apparire per lo meno strano che si parli di *hoc edictum* dopo aver detto *in edictis aedilium curulium* »; che dubbi sulla verità dell'affermazione contenuta nella frase *et ob id rell.* scaturiscono anche dal fatto che l'editto degli edili curuli viene richiamato proprio da alcuni documenti provenienti da province imperiali.

Se è tutto qui (e credo che ben difficilmente si potrebbe dire di piú in senso critico), possiamo essere sufficientemente tranquilli circa l'attendibilità della testimonianza di Gaio.

Se questi ancora distingue tra *edictum praetoris urbani* e *edictum praetoris peregrini*, non è perché la distinzione risalga, come qualcuno ha supposto²⁷, ad un antico modello (quanto meno dei primi sette paragrafi delle *Institutiones* si può e si deve dire, infatti, che essi esprimono abbastanza fedelmente il diritto del sec. II d. C.)²⁸, ma è evidentemente perché la loro unificazione e la codificazione dell'editto non hanno avuto luogo. Tenuto presente che in Gai 1.7 Adriano, il preteso codificatore dei due editti (in due testi separati o in un testo unico), è dato per morto (*divus Hadrianus*), si dica pure quanta fede sia da prestare alla leggenda della codificazione²⁹.

Andiamo avanti. Se gli editti cittadini (quello del pretore urbano e quello del pretore peregrino) sono due, non per ciò Gaio fa intendere che siano due, in ciascuna provincia, gli editti provinciali. Dato che il *praeses provinciae* è uno soltanto, il suo *edictum* non potrà essere che unico (o, se si preferisce, unificato)³⁰.

lismo di Gaio, perché anzi sembra ritenere che il giurista fosse romano o comunque operante a Roma.

²⁷ KNIEP, *Der Rechtsgelehrte Gaius und die Ediktskommentare* (1910) 124.

²⁸ Certo essi non esprimono il diritto degli inizi del principato. Lo conferma la citazione del rescritto del *princeps* Adriano in Gai 1.7.

²⁹ Su tale leggenda, oltre al mio scritto cit. *retro* nt. 19, cfr. GUARINO, *La leggenda sulla codificazione dell'editto e la sua genesi*, in *ACIV*. 2 (1951) 167 ss. Da ultimo: GUARINO (nt. 7) 460 ss.

³⁰ Gaio non dice che gli editti dei due pretori erano riprodotti (in due editti) dal *praeses provinciae*, ma dice che la *iurisdictio* dei due pretori (cioè quella

Andiamo avanti ancora. Quando Gaio, dopo aver parlato (molto correttamente) degli *edicta* dei due *aediles curules*³¹, dice che *hoc edictum* non viene proposto nelle province imperiali, egli si esprime in modo irreprensibile perché si riferisce al tipo, al *genus* di editto cui corrispondono gli editti edilizi³².

Infine, se dal passo finalmente risultasse che un « pendant » dell'editto edilizio era pubblicato anche nelle province imperiali, Gaio, posto che il testo sia stato scritto proprio da lui, sarebbe effettivamente incorso in una inesattezza, ma il Martini avrebbe dimostrato esattamente il contrario di ciò che sembra voler dimostrare: avrebbe dimostrato cioè che gli *edicta provincialia*, ben distinti da quelli cittadini, erano ai tempi di Gaio ancora una realtà³³. Ma Gaio, in verità, non dice cosa inesatta. I documenti cui il Martini si riporta, dato che si riferiscano a province imperiali³⁴, non parlano dell'editto edilizio. Relativi come sono a compere di schiavi, essi segnalano che si tratta di individui *sani ex edicto*, con riferimento a un editto che può essere (e presumibilmente è) quello del governatore della provincia³⁵.

4. — L'esegesi di Gai 1.6 ha però bisogno di qualche considerazione complementare.

In primo luogo sia chiaro che l'aver dimostrato che in età giustiniana ancora esisteva differenza, sul piano formale, tra *edictum praetoris urbani* e *edictum praetoris peregrini* non implica e non vuole implicare

inter cives e quella *inter cives et peregrinos* e *inter peregrinos*) era esercitata dall'unico *praeses provinciae*.

³¹ Due editti formalmente distinti, anche se assolutamente identici tra loro. Il punto non è sfiorato da IMPALLOMENE, *L'editto degli edili curuli* (1955), che peraltro si riferisce dichiaratamente all'editto « codificato » o comunque all'editto sostanzialmente definitivo postgiuliano (cfr. p. 1 nt. 1).

³² Libri « ad edictum » *aedilium curulium* sono quelli che risultano scritti dai giuristi classici.

³³ Il ragionamento del Martini varrebbe inoltre a confortare la tesi che Gai 1.6 non è stato manipolato da un lettore postclassico.

³⁴ Il primo è dell'anno 166 d.C. ed è stato redatto a Seleucia Pieria in Siria (cfr. FIRA. 3² n. 132), ma il secondo proviene dalla Panfilia ed è stato redatto nel 151 d.C. (cfr. FIRA. 3² n. 133), dunque in un periodo in cui questa *provincia* (dal 135 d.C.) era stata forse restituita al senato: cfr. lo stesso MARTINI (nt. 6) 139 nt. 23. Giuste osservazioni del MARTINI 140 nt. 24, anche a proposito dei tritici di Transilvania.

³⁵ In questo senso, giustamente: IMPALLOMENE (nt. 31) 136. V. *infra* nt. 47.

che tra i due testi vi fossero, in ordine agli argomenti trattati da entrambi, differenze anche minime di sostanza.

È buona ipotesi che sin dall'ultimo secolo del periodo preclassico l'editto del pretore urbano abbia completamente assorbito quello del pretore peregrino al fine di applicarne gli istituti (tutti gli istituti) anche alle controversie tra *cives Romani*³⁶. Questo però non significa che la giurisdizione del *praetor peregrinus* (per le controversie tra *peregrini* e tra *cives* e *peregrini*) sia stata mai abolita, quindi non vuol dire che sia sparito *de iure* l'*edictum peregrinum*³⁷. Significa solo che l'editto peregrino, ormai incapace di ulteriori sviluppi, corrispondeva alla lettera ad un certo numero di clausole dell'editto urbano (le clausole applicabili tanto ai *cives* quanto ai *peregrini*), oppure significa (meno verosimilmente) che esso si riduceva ad un'unica frase di rinvio al testo del pretore urbano. Dunque il periodo classico ha continuato a conoscere, formalmente ben distinti tra loro, due editti giurisdizionali pretorii (quello urbano e quello peregrino), cui vanno aggiunti, ben distinti dagli editti pretorii sul piano sostanziale³⁸ e ben distinti tra loro sul piano meramente formale, i due editti giurisdizionali degli *aediles curules*.

Veniamo ora agli editti giurisdizionali delle *provinciae*.

Gai 1.6 ci fa intendere chiaramente che, imperante Antonino Pio, ve ne furono tanto nelle *provinciae populi Romani* quanto nelle *provinciae Caesaris*, ma non mi sembra che ci dica anche che i governatori delle *provinciae* avessero tutti il *ius edicendi*. *Habere iurisdictionem* (la locuzione usata da Gaio) tanto può significare che della stessa si è titolari, quanto può significare che di essa si è esercenti a titolo delegato, e in questo ultimo caso è evidente che il *ius edicendi* non spetta al delegato, ma al delegante³⁹. Come i *legati proconsulis* delle *provinciae*

³⁶ SERRAO, *La « iurisdictio » del pretore peregrino* (1954) 114 ss., 169 ss.

³⁷ Il problema evidentemente si pone, e forse (per note ragioni) solo in parte, a partire dalla *constitutio Antoniniana*. Sul punto: GUARINO (nt. 7) 373 ss.

³⁸ Anche dopo Adriano: basta guardare alla palingenesi dei commentari editi di Paolo e di Ulpiano.

³⁹ Gai 1.6 va letto in connessione col paragrafo precedente. In 1.5, parlando della *constitutio principis*, il giurista ha posto in rilievo che uno dei modi di esplicazione di essa è l'*edictum*, senza limitare il discorso agli *edicta repentina*. Gai 1.6 è quindi indubbiamente dedicato agli *edicta* di quanti altri, oltre il *princeps*, abbia il *ius edicendi* e sottolinea che l'*amplissimum ius* è negli *edicta* dei *magistratus* titolari della potestà di *iurisdictio* (*praetores* e *aediles curules*). A questo punto il giurista, volendo parlare degli editti provinciali (ed è sicuro che vi si riferisce tanto per le province senatorie quanto per quelle imperiali:

senatorie mancavano di *ius edicendi*⁴⁰, così, a maggior ragione, dovevano mancare di *ius edicendi*, almeno in linea di principio, i *legati Augusti pro praetore*, visto che il loro potere derivava dall'*imperium proconsulare maius et infinitum* (o da uno specifico *imperium proconsulare*) dell'imperatore.

Nella controversia che esiste in proposito⁴¹ non ho motivo, pertanto, di modificare un'opinione già altra volta espressa⁴², salvo che per concedere che, in pratica, anche i funzionari delegati dal *princeps* emisero talvolta eccezionalmente *edicta repentina*⁴³, preparando con ciò l'epoca in cui *edicta* autonomi sarebbero stati regolarmente proclamati *vice sacra*, dai *praefecti praetorio*⁴⁴.

5. — Se, in ordine agli editti giurisdizionali delle *provinciae*, le cose (almeno ai tempi delle *Institutiones* gaiane) stavano così, si può facilmente supporre quale processo storico si sia realizzato.

Ogni *provincia* (sia senatoria che imperiale) aveva e doveva avere i suoi propri editti giurisdizionali (dei governatori e, là dove ve ne erano, anche dei *quaestores*), ma con una certa e sensibile differenza, sopra tutto agli inizi del principato, tra *provinciae populi Romani* e *provinciae Caesaris*⁴⁵. Gli editti giurisdizionali delle *provinciae populi Romani* dovevano per larga parte (così come già era avvenuto per l'editto cilicio di Cicerone) corrispondere agli editti cittadini, o addirittura (più probabilmente) rinviare agli stessi, ma per istituti attinenti esclusivamente alle *provinciae* in generale o ad ogni singola *provincia* in particolare non

retro n. 3), si guarda bene dal dire che il *ius edicendi* spetta a tutti i *praesides provinciarum*, ma dice più cautamente che la *iurisdictio* in *provincia* è esercitata dai *praesides*, facendo intendere che, oltre ai *praesides* titolari di un *ius edicendi* (i *proconsules*, i *propraetores*, i *quaestores*), vi sono *praesides* che la *iurisdictio* non l'esercitano in proprio (cioè, più precisamente, i *legati senatus* e i *legati Caesaris*).

⁴⁰ Cfr. Q. Muc.-Pomp. 1.16.13: *Legati proconsulis nihil proprium habent, nisi a proconsule mandata eis fuerit iurisdictio*. Sul punto, con bibliografia: DE DOMINICIS M. A., sv. «Legati», in *NNDI*. 9 (1963) 594 ss.

⁴¹ DE DOMINICIS (nt. 40) 595 ss.; MARTINI (nt. 6) 134 nt. 12-14.

⁴² GUARINO (nt. 19) 651 nt. 153.

⁴³ MARTINI (nt. 6) 135 s., con riferimento all'editto di L. Antistio Rustico dei tempi di Domiziano.

⁴⁴ GUARINO (nt. 7) 562 ss., 579 ss.

⁴⁵ Discorso a parte va fatto per l'Egitto, la cui posizione aveva carattere del tutto singolare. Sul punto, da ultimo, KATZOFF (nt. 5) 415 ss., sulla cui argomentazione non mi pronuncio in questa sede. V. anche MARTINI (nt. 6) 144 ss., di cui peraltro non credo siano da accogliere le argomentazioni analogiche.

potevano non avere clausole di cd. *genus provinciale*. E siccome ogni governatore di provincia senatoria aveva un *ius edicendi* proprio e autonomo⁴⁶, era possibile che l'editto di ciascuna provincia addirittura si discostasse (così come era avvenuto per l'editto di Verre in Sicilia) dalle prescrizioni degli editti cittadini, ed era altresì possibile che le clausole di *genus provinciale* differissero tra loro più o meno sensibilmente dall'una all'altra *provincia*. Per le *provinciae Caesaris* la situazione era in astratto la stessa, salvo che il *ius edicendi* spettava al *princeps* e quindi questi tendeva, in concreto, a rendere tra loro uniformi anche nelle clausole di *genus provinciale* i vari editti giurisdizionali⁴⁷.

La tendenza alla identità sostanziale degli editti era, in conclusione, di gran lunga più concreta negli editti delle province imperiali che non in quelli delle province senatorie. Ove si consideri con occhio spassionato questo più che probabile stato delle cose agli inizi del sec. II a. C., ci si potrà convincere di quel che può essere successo sotto Adriano e per sua iniziativa. Gli editti giurisdizionali cittadini (pretorî e edilizi) erano ormai cristallizzati e pressoché inerti a causa della decadenza dei *magistratus* cui facevano capo, ma erano e dovevano essere ancora tra loro formalmente distinti a causa della diversa competenza giurisdizionale di quei magistrati⁴⁸. Gli editti giurisdizionali provinciali (cioè quelli ormai di gran lunga più importanti data la vastità dell'impero e la diffusione in esso delle comunità munite di *ius Italicum*)⁴⁹ erano a loro volta in gran parte corrispondenti agli editti cittadini (cui forse addirittura rinviavano) e in piccola parte (sopra tutto in ordine alle materie di cd. *genus provinciale*) o erano conformi tra loro, o erano difformi tra loro, o erano (eventualmente, e sopra tutto per gli editti delle *provinciae senatoriae*) difformi dai regolamenti contenuti negli editti cittadini. L'ovvio proposito dei *principes* fu pertanto di ridurre il più possibile ad unità sostanziale tra loro ed a sostanziale conformità con gli editti che essi direttamente controllavano (quelli delle *provinciae Caesaris*) gli *edicta* delle *provinciae populi Romani*.

L'unica cosa credibile della leggenda sulla codificazione dell'editto appare quindi quel senatoconsulto, di cui ci parla Giustiniano, mediante cui Adriano ottenne che i *praesides provinciarum* (ovviamente quelli del-

⁴⁶ Ma v. *retro* nt. 41.

⁴⁷ Nonché, ovviamente, ad includere nel suo editto le clausole corrispondenti all'editto degli edili curuli. V. *retro* nt. 35.

⁴⁸ V. *retro* n. 4.

⁴⁹ GUARINO (nt. 7) 471 s.

le *provinciae senatoriae*) fossero invitati a non modificare il loro *edictum provinciale* nella parte, a così dire, stabile: cioè nella parte corrispondente agli editti cittadini ed in quella di *genus provinciale* comune a tutte le province⁵⁰.

6. — Assodata la esistenza degli *edicta* provinciali nell'epoca pre-adrianea, assodato il progressivo convogliamento di tali editti in un unico testo conforme, assodato che in particolare Adriano contribuì ad assicurare la riduzione a conformità degli editti delle province senatorie, non vi sarebbe necessità per confermare che un editto provinciale in età classica vi fu, di dimostrare che esso ebbe clausole sue proprie e caratteristiche, non contenute negli editti cittadini.

Un certo quale bisogno di dare una risposta a questa domanda vale solo per coloro che credono ad una « codificazione » adrianea dell'editto. Solo per essi, infatti, ha importanza chiedersi se l'editto provinciale corrispose integralmente a quelli cittadini (nel qual caso prende corpo l'ipotesi, indubbiamente più verosimile di tutte, di una codificazione unica degli editti giurisdizionali)⁵¹, oppure non vi corrispose integralmente (nel qual caso prende corpo l'inverosimile ipotesi di una codificazione separata degli editti cittadini e di quelli provinciali, se non addirittura l'ipotesi ancora più inverosimile di una mancata codificazione degli editti provinciali)⁵².

Comunque, visto che la codificazione dell'editto (senza che si specifichi quale) è una fisima cui la dottrina è tanto caramente affezionata, non sarà male porre in luce che la tesi più verosimile tra quelle compatibili con la leggenda della codificazione, la tesi cioè dell'assenza di ogni diversità tra gli editti cittadini e l'editto provinciale commentato da Gaio (quindi l'editto postadrianeo), è una tesi che francamente non convince.

Secondo il più recente e sagace difensore di questa ultima ipotesi⁵³, nell'epoca del principato le disposizioni qualificate di *genus provinciale* da Cicerone per l'editto cilicio non vennero generalizzate e applicate a tutte le province, e quindi bisognerebbe dedurne che ad avere applicazione generale per tutte le province fu solo quella parte degli editti

⁵⁰ *Amplius* sul punto: GUARINO (nt. 29) 174, 181 ss., con riferimento a Iust. c. *Tanta - Δέδωκεν* 18.

⁵¹ KRÜGER, *Geschichte der Quellen und Litteratur des röm. Rechts*³ (1912) 95.

⁵² Sulla questione: GUARINO (nt. 19) 626 nt. 5.

⁵³ MARTINI (nt. 6) 49 ss.

provinciali repubblicani « in cui erano formalmente o materialmente recepiti gli editti urbani e cioè, dopo la metà del secondo sec. d. C., l'editto urbano codificato »⁵⁴. Per economia di discorso voglio dare senz'altro per scontata la relativa (e suggestiva) dimostrazione⁵⁵. Ma non posso fare a meno di osservare che la conseguenza che da essa si trae è arbitraria. Del resto, è lo stesso Martini che in realtà se ne rende perfettamente conto: tanto vero che egli passa subito dopo a cercare di dimostrare che tra gli editti cittadini e l'editto provinciale non vi furono, dopo Adriano (cioè, stando alla teoria dominante, dopo la « codificazione »), quelle differenze che in dottrina sono state ipotizzate⁵⁶.

Su questo terreno davvero non mi sento di seguire il mio contraddittore perché le differenze ravvisate in dottrina, anche se non tutte e se non con pari evidenza, indubbiamente vi sono.

Prescindiamo pure dalle diversità di carattere sistematico supposte dal Lenel⁵⁷. Prescindiamo pure, sebbene sia ingiusto il farlo, da quasi tutte le differenze che il Kniep ricollega all'uso di *proconsul* nel commentario di Gaio⁵⁸. Vi sono però alcune clausole di carattere esclusivamente provinciale, impensabili negli editti cittadini, di cui il grado di probabilità è talora rilevante e talaltra addirittura altissimo. È assai difficile, ad esempio, che nell'editto provinciale mancassero del tutto le clausole relative in generale ai *conventus* e al modo di porre in essere i *vadimonia* relativi⁵⁹. Del pari assai difficile mi pare che l'*edictum provinciale* non riportasse la formula della *vindicatio* degli *agri stipendiarii vel tributarii*⁶⁰, né quella relativa alla difesa dei vincoli fondiari creati

⁵⁴ MARTINI (nt. 6) 51.

⁵⁵ MARTINI (nt. 6) 54 ss.

⁵⁶ MARTINI (nt. 6) 71 ss.

⁵⁷ *Retro* nt. 19.

⁵⁸ KNEIP (nt. 27) 154 ss. Su lui, troppo radicale: MARTINI (nt. 6) 91 ss.

⁵⁹ LENEL, *EP.*³ 5. Il Lenel ovviamente non intende affermare che l'*edictum provinciale* (tanto più che, secondo lui, si trattò, a partire da Adriano, di un testo « codificato » e unico per tutte le province) indicasse anche i luoghi e le date dei *conventus*. Queste specificazioni non potevano provenire da altro che da provvedimenti specifici dei governatori. Non mi sembra calzante, quindi, la replica del MARTINI (nt. 6) 73 ss., che cita due documenti egiziani (cfr. *FIRA.* 3² n. 166 e 167) dai quali risulta appunto che il luogo e la data dei *conventus* era precisato, per lo meno in Egitto, al di fuori della previsione contenuta in un editto generale.

⁶⁰ LENEL, *EP.*³ 4 e 189. In materia anche: GRELLE, « *Stipendium vel tributum* » (1963). Le obiezioni del MARTINI (nt. 6) 76 ss., si risolvono nel rilievo che gli elementi indiziari addotti dal Lenel sono labili. Che il testo base su cui si fonda il LENEL (Ulp. D. 50.16.27) sia tratto dal commentario di Ulpiano

*pactionibus et stipulationibus*⁶¹. E infine assai deboli mi sembrano le argomentazioni del Martini⁶² contro la regola in materia di *operis novi nunciatio* riportata da un testo di Gai. 4 *ed. prov.*⁶³: regola contrastante con le attestazioni di Giavoleno e di Paolo in ordine agli editti cittadini⁶⁴. Ma si potrebbe continuare.

Sicché, concludendo su questo punto, tutto fa credere, allo stato delle nostre ricerche, che in età postadrianea vi fosse qualche differenza sostanziale tra editti cittadini ed editti provinciali. Tutto fa credere che appunto perciò Gaio abbia dedicato due commenti separati all'*edictum praetoris* e all'*edictum provinciale*⁶⁵. Tutto invita a pensare che solo Paolo e Ulpiano abbiano successivamente unificato, beninteso non nel

ad edictum non implica che la clausola commentata appartenesse all'editto pretorio: *infra* n. 7.

⁶¹ LENEL, *EP.*³ 4. Giustamente il MARTINI (nt. 6) 78 ss., rileva che la cosa non è pacifica.

⁶² MARTINI (nt. 6) 85 ss., contro il rilievo dato all'inizio dal LENEL, *EP.*³ 5 nt. 2.

⁶³ D. 4.7.3.3 (Gai. 4 *ed. prov.*): *Opus quoque novum si tibi nuntiaverim tuque eum locum alienaveris et emptor opus fecerit, dicitur te hoc iudicio (i.e.: iudicio in factum adversus eum qui alienationem iudicii mutandi causa fecerit) teneri, quasi neque tecum ex operis novi nuntiatione agere possim, quia nihil feceris, neque cum eo cui id alienaveris, quia ei nuntiatum non sit.* Sui problemi dell'*alienatio iudicii mutandi causa*, da ultimo: DE MARINI AVONZO, *I limiti alla disponibilità della «res litigiosa» in dir. rom.* (1967) 136 ss. (bibl. a p. 137 nt. 54).

⁶⁴ Per il testo di Paul. D. 39.1.8.7 è plausibile il sospetto di inserzione di *vel aedes alienaveris* avanzato dal MARTINI (nt. 6) 87, ma il testo di Giavoleno è insospettabile. Cfr. Iavol. 7 *epist.* D. 39.1.23: *... respondit: ... emptor, id est dominus praediorum tenetur, quia nuntiatio operis non personae fit et is demum obligatus est, quia eum locum possidet, in quem opus novum nuntiatum est.* Indubbiamente in questo passo Giavoleno risolve un dubbio, il che spinge a pensare che l'editto pretorio non portasse in argomento una statuizione precisa. Ma allude ad un dubbio giurisprudenziale, risolvendolo in senso opposto a quello di Giavoleno, anche Gaio? Il MARTINI 88, pensa di sì, argomentando dal «*dicitur*» (che implica il riferimento ad un'affermazione di altri giuristi). Pur con tutte le cautele del caso, io sarei incline a pensare di no. Gaio infatti giustifica l'*actio in factum* con la responsabilità dell'alienante, che ha reso *durior* l'esito del giudizio per l'avversario e si riferisce presumibilmente ai *verba edicti* là dove dice (D. 4.7.1 pr.): *tanti nobis in factum teneatur, quanti nostra intersit alium adversarium nos non habuisse.* Comunque il tema andrebbe studiato «*ex novo*», prendendo in maggiore considerazione gli argomenti del KRIEGER (nt. 27) 154 ss.

⁶⁵ LENEL, *Pal. Gaius* n. 8-51 e 53-388.

testo ma nel commento, tutti gli editti giurisdizionali nei loro estesi commentari *ad edictum*.

7. — Perché una cosa mi pare assolutamente certa, e cioè che Gaio, scrivendo 30 (o 32) libri *ad edictum provinciale*, abbia inteso apprestare, ed abbia effettivamente apprestato, un commento ad un testo edittole che, sebbene in gran parte coincidente con quello degli editti cittadini, non era il testo dell'*edictum urbicum*⁶⁶.

L'argomento, notoriamente discusso⁶⁷, è stato ripreso ultimamente dal Martini⁶⁸, le cui conclusioni peraltro non convincono.

Secondo il Martini, essendo escluso (o pressoché da escludere) che l'*edictum provinciale* fosse, specie dopo la « codificazione » adrianea, cosa diversa dall'editto urbano⁶⁹, è da negare che Gaio abbia potuto dedicare i suoi libri all'*edictum provinciale*. Non monta che il titolo dell'opera sia *ad edictum provinciale*, non monta che proprio Gaio abbia dedicato altri e ben distinti libri all'*edictum urbicum*: quel che conta, secondo il Martini, è che non vi sarebbero elementi « i quali consentano di dimostrare che nelle province si applicasse durante l'impero un editto diverso da quello urbano »⁷⁰.

È indubbiamente merito del Martini l'aver messo da parte l'ipotesi estrosa dell'Honoré, secondo cui il commento *ad edictum provinciale* sarebbe stato scritto da Gaio durante una sosta a Troas nell'Asia proconsolare⁷¹. Ma, se mi è concesso di dirlo, siamo sempre nei paraggi dell'improbabile Troas. Il commentario sarebbe stato scritto, infatti, in una prima stesura più ampia a Roma e sarebbe stato riedito, in una stesura abbreviata (salvi gli stralci che andarono poi sotto il titolo di *libri ad edictum praetoris* o *urbicum*), in una provincia proconsolare. Ciò spiegherebbe sia i molti riferimenti all'editto pretorio, sia certi passaggi concepiti sicuramente in provincia, sia infine il fatto che Gaio,

⁶⁶ Come è noto, l'*inscriptio* dei frammenti derivanti dal commentario all'editto del pretore urbano sono di tre tipi: *ad edictum praetoris*, *ad edictum praetoris urbani*, *ad edictum urbicum*. V. nt. 65.

⁶⁷ SCHULZ, *Storia della giurisprudenza romana* (tr. it. 1968) 340 ss.

⁶⁸ MARTINI (nt. 6) 103 ss.

⁶⁹ *Retro* n. 6 e nt. 53.

⁷⁰ MARTINI (nt. 6) 104.

⁷¹ HONORÉ, *Gaius. A Biography* (1962) 79 s., 88 s. Per la critica; MARTINI (nt. 6) 105 ss.

quel distratto, abbia tralasciato di sostituire costantemente la menzione del proconsole a quella originaria del pretore⁷².

Senza indugiare in una critica minuziosa di codesta teoria, io osserverò, dal canto mio, quanto segue.

Può darsi che il commento *ad edictum provinciale* sia stato scritto da Gaio, tutto o in parte, in provincia, come alcuni indizi raccolti dal Martini possono indurre a ritenere⁷³, ma ciò non può valere a spiegare perché l'*edictum* commentato da Gaio sia stato chiamato *provinciale*. Se mai, il nostro autore avrebbe intitolato la sua opera, alla guisa delle « Lettres provinciales » di Pascal, *libri provinciales ad edictum*: il che non ha fatto. È evidente dunque che, almeno agli occhi di Gaio, vi era un testo edittole caratteristico, distinto da quello dei magistrati giuridici urbani, che, per essere applicato in modo uniforme in più province (non in una soltanto, perché Gaio avrebbe specificato di quale editto provinciale si trattasse), meritava la qualifica, se già non l'aveva a titolo ufficiale, di provinciale.

Un passo avanti permette di fare la constatazione che nell'opera, quando si parla del governatore della provincia, si usa sempre il termine di *proconsul*, salvo una volta sola in cui si parla genericamente di *praeses*⁷⁴. Questa constatazione ci pone di fronte all'alternativa che Gaio commentasse l'editto di una *provincia populi Romani*, oppure che egli si riferisse al testo ormai conformizzato (dopo il *senatus consultum* ottenuto da Adriano)⁷⁵ delle province senatorie. Chi ricordi che l'editto delle province imperiali era già da lungo tempo ridotto a testo unico e chi tenga altresì presente che il *ius edicendi* dell'imperatore relativamente alle province di sua spettanza era ben diversamente vitale da quello dei *magistratus populi Romani* potrà essere indotto ad accogliere, sia pure con ogni cautela, l'ipotesi che per *edictum provinciale* in senso proprio Gaio intendesse l'editto delle *provinciae senatus*⁷⁶.

⁷² MARTINI (nt. 6) 109 ss.

⁷³ MARTINI (nt. 6) 122 ss.

⁷⁴ D. 27.10.5 (Gai. 9 *ed. prov.*): ... *curator constituitur distrabendorum bonorum gratia, vel a praetore vel in provinciis a praeside.*

⁷⁵ *Retro* n. 5.

⁷⁶ È noto che l'*Index Florentinus* segnala 32 libri *ad edictum provinciale* e tralascia di indicare i 2 libri *ad edictum aedilium curulium*, mentre nei *Digesta* le *inscriptiones* dei libri *ad edictum provinciale* si fermano al libro 30 e vi sono invece *inscriptiones* dei libri 1 e 2 *ad edictum aedilium curulium*. L'ipotesi migliore è che i due commentari (rispettivamente di 30 e di 2 libri) siano stati pubblicati separatamente e che il commento all'editto edilizio sia stato considerato dagli editori successivi un completamento di quello agli editti cittadini: il

A questo punto gioverà ricordare che nelle *provinciae* vi erano (dove più e dove meno) comunità munite di *ius Italicum* alle quali si applicavano i dettami degli editti cittadini. Se anche, come è probabile, l'*edictum provinciale* si limitava a rinviare agli editti cittadini, è evidente che un commentatore dello stesso aveva interesse, per fare cosa veramente utile, ad illustrare anche le clausole o le principali clausole degli editti cittadini. Ecco spiegato quindi, nel modo più verosimile (o se si vuole, meno inverosimile), perché Gaio, talora, avendo sotto gli occhi gli editti cittadini (e in particolare l'*edictum praetoris urbani*), abbia fatto anche riferimenti al *praetor* anziché al *proconsul*⁷⁷. I libri di Gaio *ad edictum urbicum*, se non sono una raccolta di separate *interpretationes* dell'editto pretorio⁷⁸, sono, ed è più probabile, una rielaborazione in estratto del commentario *ad edictum provinciale*⁷⁹: commentario che, non dimentichiamolo, trattava non solo (e forse più in sintesi) le materie degli editti cittadini, ma anche le materie del *cd. genus provinciale*.

8. — Resta un solo punto da chiarire: come mai dopo Gaio nessun altro autore pensò a commentare l'*edictum provinciale*.

La risposta, secondo me, è molto semplice. Data la opportunità (avvertita anche da Gaio) di non restringere il commento alle clausole di *genus provinciale*, ma di estenderlo a quelle degli editti urbani, la via che successivamente fu preferita dagli autori consistette nel commentare direttamente l'*edictum praetoris*, avendo per altro cura di inserire nei luoghi opportuni il commento alle clausole specificamente contenute nell'editto provinciale. Onde la denominazione « tout court » dei commentari di età più avanzata come *libri ad edictum*⁸⁰.

L'unificazione degli editti, nel quadro dell'unificazione dell'*imperium* (o meglio, dell'assorbimento della *respublica* nell'*imperium Romanum*), fu insomma opera della giurisprudenza di età antoniniana e severiana.

che corrobora la mia tesi circa la caratteristica del commentario gaiano, il quale faceva larghi riferimenti agli editti dei magistrati urbani.

⁷⁷ Inaccettabile l'ipotesi dell'interpolazione o della corruzione testuale prospettata dallo SCHULZ (nt. 67) 342 nt. 4 e 5.

⁷⁸ Cfr. Gai 1.188: *diligentius hunc tractatum executi sumus et in edicti interpretatione et in libris quos ex Q. Mucio fecimus*. Sul testo: SCHULZ (nt. 67) 341 nt. 2.

⁷⁹ Non è dimostrabile che i commenti *ad edictum urbicum* siano anteriori ai libri *ad edictum provinciale*: MARTINI (nt. 6) 118 ss.

⁸⁰ Si ricordi che i commentari di Pomponio, di Paolo e di Ulpiano correvano sotto il titolo di *libri ad edictum*.